

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (CF 93009870234 - P.IVA 01541040232), Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e del Movimento, in persona del Direttore di Dipartimento Prof. Corrado Barbui, avente sede legale in Verona, Policlinico G.B. Rossi, P.le Scuro n. 10 - CAP 37134

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA (C.F. 01021630668), Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, con sede legale in L'Aquila, CAP 67100, Via Vetoio, Località Coppito, in persona della Direttrice, Prof.ssa Francesca Zazzeroni, ove sopra domiciliata per la carica;

denominando i citati Dipartimenti come “i due Dipartimenti” laddove in quanto segue si fa riferimento a essi in modo congiunto ed equivalente, si stabilisce che:

ART. 1

Scopo del presente accordo è quello di sviluppare forme di intesa e cooperazione sul piano scientifico tra i due Dipartimenti.

ART. 2

I due Dipartimenti si impegnano a incentivare progetti integrati di ricerca tra docenti e ricercatori individuando e realizzando particolari forme di collaborazione, nei termini che risulteranno più idonei, anche attraverso lo scambio di ricercatori, personale docente, dottorandi, assegnisti di ricerca, contrattisti materiale di laboratorio, macchine e prototipi. Il coordinatore e responsabile scientifico dell'unità di ricerca per il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell'Università degli Studi dell'Aquila sarà il Prof. Riccardo Di Giminiani, per il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e del Movimento dell'Università degli Studi di Verona sarà la Prof.ssa Chiara Milanese e la Dott.ssa Valentina Cavedon quale componente dell'unità di ricerca.

A titolo di esempio e in maniera non esaustiva, si identificano fin d'ora i seguenti temi di interesse:

- metodologie e dispositivi per la prevenzione degli infortuni e per il miglioramento della prestazione in atleti con disabilità e non.
- effetti della vibrazione corporea totale sull'equilibrio statico e dinamico in soggetti non vedenti e ipovedenti.

ART. 3

Ai fini del presente accordo, i due contraenti si impegnano ad accogliere, in qualità di ospite, personale dell'altro Dipartimento impegnato in attività di collaborazione.

Il personale di uno dei due Dipartimenti, che si rechi presso una sede dell'altro Dipartimento per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nel Dipartimento ospitante. Inoltre, il proprio dipartimento si impegna ad assumere gli oneri relativi alla partecipazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 4

Oltre alle forme sopra riportate potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini più idonei, al fine di poter cogliere eventuali opportunità offerte da progetti finanziati dall'esterno.

ART. 5

La presente convenzione avrà durata di 3 anni accademici dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata per analogo periodo di tempo a seguito di esplicita richiesta da inviarsi da una delle due parti 90 giorni prima della scadenza.

ART. 6

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

Ciascuna Parte provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alle attività e progettualità realizzate congiuntamente nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali nel pieno rispetto del D. Lg. 196/03 e del Reg. UE 679/2016.

Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali provenienti dalla altre unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

ART. 7

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986, in misura fissa, ai sensi dell'art. 9, tariffa parte prima, del medesimo DPR.

Le spese di bollo, dovute sin dall'origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e della tariffa allegata, relative al presente accordo sono assolte in modo virtuale al 50% tra le parti. Per l'Università di Verona l'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 2 prot. n. 92266/2005. Per l'Università dell'Aquila l'imposta di bollo sarà assolta con contrassegno telematico.

ART. 8

Per quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia, agli Statuti e ai regolamenti delle parti contraenti.

ART. 9

I due Dipartimenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente è in via esclusiva quello di L'Aquila.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e del Movimento
dell'Università degli Studi di Verona
Prof. Corrado Barbui

Per il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
dell'Università degli Studi dell'Aquila
Prof.ssa Francesca Zazzeroni

Il presente documento è firmato digitalmente dalle parti.